

# LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI



## MODELLO ORGANIZZATIVO

### **Gruppo di Lavoro**

Ivano Fucile - Assessore Unione Montana Valle Susa - Coordinatore

Emanuela Pesando - Comune di Susa - Polizia Amministrativa

Simona Cuatto - Comune di Bussoleno - Polizia Amministrativa

Sandra Bonavero - Comune di Avigliana - Polizia Amministrativa

Ennio Caffo - Comune di Susa - Corpo di Polizia Municipale

Carmelo Romeo - Comune di Avigliana - Corpo di Polizia Municipale

Pietro Andrea Borello - Comune di Bussoleno - Servizio di Polizia Municipale

Bruno Bianco Dolino - Comune di Susa - Ufficio Tecnico

Maria Grazia De Michele - Comune di Susa - Ufficio Tecnico

8 maggio 2018

# Sommario

<b>1. CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	Pag.	3
<b>2. IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DI SICUREZZA INTEGRATA</b>	Pag.	4
<b>3. SICUREZZA INTEGRATA</b>	Pag.	5
<b>3.1. SAFETY – INCOLUMITA' DELLE PERSONE</b>	Pag.	5
3.1.1. Valutazione del massimo affollamento sostenibile dell'area	Pag.	5
3.1.2. Individuazione percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico	Pag.	5
3.1.3. Piano di emergenza e evacuazione	Pag.	6
3.1.4. Suddivisione della zona spettatori in settori	Pag.	6
3.1.5. Piano di impegno di operatori appositamente formati	Pag.	7
3.1.6. Spazi per il soccorso	Pag.	7
3.1.7. Spazi per servizi di supporto accessori	Pag.	7
3.1.8. Previsione di assistenza sanitaria	Pag.	7
3.1.9. Presenza di impianti di diffusione sonora e/o visiva	Pag.	7
3.1.10. Protezione antincendio	Pag.	8
3.1.11. Operatori della sicurezza antincendio	Pag.	8
3.1.12. Eventuale ordinanza del Sindaco di divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e in lattine	Pag.	9
<b>3.2. SECURITY - ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA</b>	Pag.	10
<b>4. PROCEDURA SPERIMENTALE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI</b>	Pag.	11
<b>5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Pag.	12
<b>ALLEGATO A</b>		
<b>ALLEGATO B</b>		
<b>ALLEGATO C</b>		

# LE MISURE DI SICUREZZA NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

## NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO

### 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La sicurezza nelle due accezioni di safety e security deve essere garantita in tutte le manifestazioni pubbliche.

Le manifestazioni si distinguono:

- RIUNIONI/MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO ART. 18 TULPS

Per qualsiasi riunione o manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico va dato avviso al Questore almeno 3 giorni prima. Si intendono tutte le manifestazioni ad eccezione dei funerali e degli eventi di pubblico spettacolo che hanno una loro autonoma disciplina.

Il Questore può interessare il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica in caso di elevazione del livello di rischio. Il Comitato, eventualmente integrato dal Comandante dei Vigili del Fuoco, può prescrivere quelle linee di intervento necessarie alla sicurezza dell'evento e quei sopralluoghi indicati dalla Circolare Gabrielli per la verifica degli aspetti di safety.

- MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO ARTT. 68/69 TULPS

Gli spettacoli e gli intrattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico (in questi ultimi due casi solo nell'esercizio di un'attività imprenditoriale aggiuntiva - Sentenze della Corte Costituzionale del 15.12.1967 n. 142 e del 15.04.1970 n. 56), sono soggetti a **licenza ex art. 68/69 del Tulps**.

La licenza è stata sostituita da una **SCIA** per gli eventi con capienza fino a 200 persone e che si concludono entro le ore 24 del medesimo giorno di inizio. Tale norma, introdotta dal D.L. 2013 n. 91, non ha inciso sulla disciplina della sicurezza per l'incolumità delle persone (art. 80 Tulps, artt. 141, 141 bis e 142 Regolamento Tulps e D.M. 19.08.1996 ecc..) ma solo sul procedimento amministrativo (controllo successivo della Pubblica Amministrazione anziché precedente).

Le licenze sono rilasciate previa comunicazione al Prefetto e devono essere sospese, annullate o revocate per motivata richiesta dello stesso, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. E' obbligatorio quindi inviare sempre la comunicazione preventiva anche per i casi di SCIA.

L'istanza ex art. 68/69 con i relativi allegati, programma della manifestazione, Tabella per la classificazione dei rischi, Tabella sanitaria (118), Piano di emergenza ed evacuazione, deve essere presentata **almeno 30 giorni prima dell'evento**. Non comporta in automatico un diniego se non viene rispettato il termine, restando nella valutazione della P.A., la facoltà di esaminare e autorizzare comunque l'evento.

Nei casi di SCIA si richiedono gli stessi allegati congiuntamente alla Relazione del Tecnico abilitato ai sensi dell'art. 141 del Regolamento Tulps, qualora necessario.

**Le nuove misure sulla sicurezza introdotte dalla Circolare Gabrielli e seguenti non hanno di fatto modificato il quadro normativo delineato dal TULPS e dai Decreti Ministeriali, che rimane di fatto invariato (licenza, SCIA, CCVLPS quando prevista, Relazione tecnica sotto le 200 persone, etc.).**

Il metodo organizzativo delineato dalla Circolare Gabrielli e seguenti si applica anche alle manifestazioni di carattere esclusivamente commerciale (fiere, mercati, sagre, street food, ecc.).

## 2. IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DI SICUREZZA INTEGRATA

### PRINCIPIO GENERALE: APPROCCIO FLESSIBILE

Le indicazioni di safety e di security contenute nella Circolare Gabrielli e seguenti rappresentano un **metodo organizzativo** a cui bisogna tendere nella gestione delle manifestazioni.

Ogni evento/manifestazione va sottoposto ad un vaglio critico per individuare il quadro complessivo dei rischi (*fattori di vulnerabilità*) che richiedono un surplus di attenzione e cautela. E' esclusa l'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento: le condizioni da verificare e i conseguenti dispositivi da attuare non costituiscono un corpus unico da applicarsi tutte insieme e indifferentemente per ogni tipo di manifestazione.

La valutazione della manifestazione viene fatta attraverso:

- un'ANALISI SELETTIVA enucleare le misure che, tra quelle individuate in generale dalle disposizioni ministeriali, siano da ritenersi indispensabili;
- un'ANALISI ADATTIVA definire le modalità applicative di safety e di security idonee per quella singola manifestazione.

La Circolare della Prefettura di Roma predisposta "*in via sperimentale*", supportata dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 11001/110(1.0) del 28.07.2017, classifica gli eventi in base a n. 3 diversi livelli di rischio.

basso < 15	Medio 15-25*	Alto > 30
------------	--------------	-----------

\* il 25 è da intendersi 30 (come indicato dal Comando dei Vigili del Fuoco)

La Circolare di Roma individua inoltre le misure di mitigazione in termini di SAFETY da calibrare in relazione ai livelli di rischio delle manifestazioni, specificate in n. 8 cartelle:

- CARTELLA 1 = riferimento normativo
- CARTELLA 2 = requisiti di accesso all'area
- CARTELLA 3 = percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico
- CARTELLA 4 = capienza dell'area della manifestazione
- CARTELLA 5 = suddivisione della zona spettatori in settori
- CARTELLA 6 = protezione antincendio
- CARTELLA 7 = gestione dell'emergenza - piano di emergenza ed evacuazione
- CARTELLA 8 = operatori di sicurezza

### 3. SICUREZZA INTEGRATA

Nella gestione delle manifestazioni pubbliche è sorta l'esigenza di qualificare gli aspetti di safety e di security nell'ottica di una sicurezza integrata, nel senso che i due profili assumono identico rilievo.

ASPETTI DI SAFETY: dispositivi e misure strutturali a salvaguardia **dell'incolumità delle persone** (integrità fisica delle persone). In linea di massima sono prevalentemente a carico del soggetto organizzatore.

ASPETTI DI SECURITY: **servizi di ordine e sicurezza pubblica**- attività di prevenzione dei reati, tutela dei primari interessi sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza. Competenza esclusiva dello Stato.

#### 3.1. SAFETY – INCOLUMITA' DELLE PERSONE

In primis le competenze di accertamento e verifica delle misure di safety sono quelle individuate in capo:

- alla Commissione Provinciale e Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.P.S., C.C.V.P.S.);
- al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- al Centro Operativo comunale (COC) e del Centro Operativo Misto (COM);
- al Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)

#### Punti nevralgici di safety previsti dalla Circolare Gabrielli:

##### 3.1.1. Valutazione del massimo affollamento sostenibile dell'area

La capienza massima deve essere sempre determinata, previa una delimitazione progettuale dell'area della manifestazione.

La delimitazione fisica dell'area dovrà essere evitata, salvo che venga richiesta per ragioni di ordine pubblico (misura di security).

La Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8) del 27/02/2014 per gli eventi destinati a svolgersi all'aperto, sostiene che la capienza massima viene determinata sulla base dei Criteri di cui Decreto Ministeriale del 19.08.1996 in particolare il punto 4.1 del Titolo IV.

Rif. Cartella 4 Circolare Pref. Roma:

- parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2 persone/mq;
- controllo della larghezza delle vie di esodo (percorsi di allontanamento dall'area) non < a mt 1.20;
- invito a monitorare gli accessi anche in aree di libero accesso (apparecchiature conta-persone e rilascio di pass, biglietto numerato ecc).

##### 3.1.2. Individuazione percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico

Non è sempre obbligatoria e non è sempre un'ipotesi percorribile, vedere le varie casistiche - Rif. Cartella 3 Circolare Pref. Roma.

Diventa fondamentale segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili se sono a ridosso dei varchi di allontanamento. E' possibile utilizzare la segnaletica conforme al D.Lgs.

81/08 o sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso sia per segnalare gli ostacoli che i varchi di esodo. Devono essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

### **3.1.3. Piano di emergenza e di evacuazione**

Rif. Cartella 7 Circolare Pref Roma.

E' necessario il Piano per tutti i profili di rischio.

Si tratta della pianificazione delle procedure da adottare in caso di emergenza. Deve tenere conto dell'esito della valutazione dei rischi. La complessità del Piano sarà quindi graduata in base al dimensionamento e alla complessità della singola manifestazione.

Deve essere redatto da tecnico abilitato (ingegnere, perito, geometra, architetto iscritti all'albo) incaricato dall'organizzatore o da tecnico del Comune per le manifestazioni d'iniziativa comunale.

Il Piano deve contenere la descrizione e/o l'indicazione:

- del responsabile della sicurezza dell'evento;
- delle misure per evitare situazioni di sovraffollamento (predisposizione di apparecchiature conta-persone o di varchi di accesso presidiati con il servizio di stewarding);
- delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza sulla base della valutazione dei rischi ipotizzati;
- dell'approntamento dei mezzi antincendio a seconda della valutazione della manifestazione - Rif. Cartella 6 Circolare Pref. Roma;
- delle procedure per l'evacuazione dal luogo dell'evento;
- delle misure per richiedere l'intervento degli Enti Preposti al Soccorso con riferimento anche alla Scheda di valutazione del rischio sanitario 118;
- delle misure per l'assistenza dei diversamente abili;
- dei dispositivi per un'adeguata comunicazione al pubblico (messaggistica audio e video) per informarlo sui percorsi di esodo, sulle procedure operative e sulle figure che si occupano dell'emergenza:
  - megafono per le manifestazioni a basso rischio;
  - impianti di diffusione sonora tipo altoparlanti alimentati da linee dedicate di sicurezza.

Il medesimo documento potrà includere anche il Piano di impiego di un numero di operatori appositamente formati, le misure per l'intervento sanitario e dei mezzi di soccorso, gli operatori di sicurezza e tutte le altre misure di sicurezza prescritte dalla Circolare Gabrielli.

Al fine di agevolare l'organizzazione di eventi da parte di soggetti terzi, può essere opportuno che le Amministrazioni comunali adottino Piani di emergenza e di evacuazione riferiti alle aree del territorio normalmente utilizzate per le manifestazioni pubbliche. Tali Piani saranno messi a disposizione dei soggetti organizzatori di eventi sul territorio.

### **3.1.4. Suddivisione della zona spettatori in settori (corridoi centrali e perimetrali per le emergenze e interventi di soccorso)**

Il requisito di separazione non è sempre cogente ma lo diventa per le manifestazioni > ai 5000 spettatori - Rif. Cartella 5 Circolare Pref. Roma.

La valutazione circa la necessità di creare settori nell'area degli spettatori deve tenere conto della possibilità:

- di utilizzo di barriere mobili (transenne, new jersey, fioriere ecc) che possono, però, costituire causa di incidenti soprattutto in fase di movimento turbolento (vd. Circolare del Ministero del 20.07.2017 0011991);

- in alternativa di creare spazi liberi sottoposti a divieto di stazionamento occupati da personale addetto;
- di lasciare spazi dedicati alla penetrazione dell'area a disposizione dei soccorritori mediante transenne antipanico;
- di realizzare spazi calmi di idonea superficie eventualmente annettendo la viabilità adiacente l'area dell'evento. Tali spazi vengono utilizzati sia come aree di decantazione dei flussi che per esigenze di ordine pubblico (misura utile anche per le manifestazioni con rischio basso e medio).

**3.1.5. Piano di impiego di operatori appositamente formati** per l'accoglienza, l'instradamento, l'osservazione, l'assistenza e il deflusso del pubblico

L'utilizzo del servizio di stewarding è disciplinato dal Decreto Ministero dell'Interno 08.08.2007 e s.m. e i. (obbligatorie solo per gli impianti sportivi > ai 7.500 posti).

Per gli eventi di basso e medio rischio, in sostituzione all'impiego di steward, è sufficiente l'utilizzo di personale di staff, appositamente istruito e formato dall'organizzatore.

**3.1.6. Spazi per il soccorso**

Rif. Cartella 2 Circolare Pref. Roma.

Si tratta dell'accessibilità ai mezzi di soccorso:

- della valutazione dei requisiti di accessibilità all'area da parte dei mezzi di soccorso:
  - larghezza : 3.50 mt
  - altezza libera: 4 mt
  - raggio di volta: 13 mt
  - pendenza: non > al 10%
  - resistenza al carico: almeno 20t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore);
- dell'individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso.

Per profilo di rischio basso: deve essere garantita l'accessibilità dei mezzi di soccorso ad una distanza non superiore a 50 mt dall'area dell'evento.

Per profilo di rischio medio: deve essere garantita l'accessibilità all'interno dell'area dell'evento.

Per profilo di rischio elevato: deve essere garantita l'accessibilità all'interno dell'area dell'evento. Nella zona adiacente devono essere individuate delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso.

**3.1.7. Spazi per servizi di supporto accessori**

Da valutare secondo necessità.

**3.1.8. Previsione di assistenza sanitaria**

Si tratta dell'individuazione dei punti di primo intervento e dei presidi ospedalieri, da inserire nel Piano di emergenza e di evacuazione. In tale ambito si inserisce anche *la Scheda del 118* da richiedere all'organizzatore ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato e Regioni in data 5 agosto recepita con D.G.R. Piemonte n. 59-870/2014.

**3.1.9. Presenza di impianti di diffusione sonora e/o visiva**

Previsti per avvisi e indicazioni al pubblico:

- megafono o altri strumenti portatili per le manifestazioni a basso rischio;
- impianti di diffusione sonora tipo altoparlanti alimentati da linee dedicate di sicurezza per le altre tipologie di rischio.

### **3.1.10. Protezione antincendio**

Vedere le varie casistiche a seconda della valutazione del rischio della manifestazione.

Rif. Cartella 6 Circolare Pref. Roma.

Le misure di sicurezza antincendio si declinano, in relazione alla tipologia e all'affollamento della manifestazione in:

- Mezzi di estinzione portatili – estintori e impianti idrici antincendio;
- Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio;
- Utilizzo di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;
- Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. previsti nell'ambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato ai sensi del DM 261/96.

### **3.1.11. Operatori della sicurezza antincendio**

Rif. Cartella 8 Circolare Pref. Roma.

Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio incendio "elevato" e conseguito l'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28.11.1996, n. 609.

La cartella presenta un'incongruenza relativamente al rapporto tra il livello di rischio ed il numero degli addetti. Si è addivenuti alla seguente interpretazione, con carattere provvisorio, nell'attesa di ulteriori chiarimenti, da applicarsi a tutti i livelli di rischio:

- fino a 200 persone = n. 4 addetti
- da 200 a 1000 persone = n. 6 addetti
- oltre le 1000 persone = 1 addetto ogni 250 persone.

Ogni 20 addetti è necessaria la presenza di un coordinatore di funzione.

Dai confronti avvenuti presso la Prefettura di Torino e l'Unione Montana Valle Susa sono emersi ulteriori approfondimenti interpretativi che si riportano di seguito:

- il D.M. 10.03.1998, Allegato 9 e 10, per le manifestazioni di pubblico spettacolo, prescrive come obbligatorio l'attestato di "rischio medio";
- la Circolare della Prefettura di Roma ha carattere sperimentale e prevede una metodologia da adottare obbligatoriamente ma da applicare con un approccio flessibile come più volte ribadito dalle Circolari del Ministero dell'Interno;
- l'obiettivo finale è comunque di dare piena osservanza alla Circolare Pref. Roma assunta dal Ministero con Circolare del 28/07/2017 nel più breve tempo possibile;
- in questa fase transitoria si ritiene ammissibile a fronte di una puntuale analisi del rischio del singolo evento:
  - ✓ l'utilizzo di personale con attestato di rischio medio per tutte le manifestazioni;
  - ✓ l'utilizzo di personale con attestato di rischio medio con la possibilità di valutare la presenza tra due a quattro addetti per le manifestazioni di pubblico spettacolo sotto le 200 persone;
  - ✓ l'utilizzo di personale che ha frequentato un corso con rischio medio senza necessità di possedere l'attestato, per le manifestazioni senza pubblico spettacolo al di sotto delle 200 persone.



**3.1.12. Eventuale ordinanza del Sindaco di divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e in lattine** (contingibile e urgente ex art. 54 comma 4 del Tuel 267/2000)

Il divieto riguarda solo le bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e le bevande in lattine. Si applica, qualora ritenuta necessaria, alla vendita d'asporto e alla somministrazione da parte di tutti i soggetti autorizzati (commercio in sede fissa, pubblici esercizi, ambulanti, distributori automatici di lattine ecc.).

La valutazione riguarda:

- la singola tipologia di manifestazione in base al rischio oggettivo per l'incolumità delle persone (es. se si svolge solo di giorno o anche di sera, se c'è spettacolo, tipologia degli avventori ecc);
- l'orario di vigenza del divieto e l'ambito territoriale di efficacia dell'ordinanza (es. nell'area circoscritta della manifestazione ed in area adiacente da individuare puntualmente);
- eventuali deroghe alle modalità di vendita.

Si può valutare l'opportunità di inserire una norma regolamentare circa il divieto di cui sopra nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

### **3.2. SECURITY – ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA**

Le competenze sono quelle individuate e gestite esclusivamente in capo:

- al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Comitato viene attivato per eventi di straordinario rilievo e svolge anche un ruolo nell'ambito delle misure di safety (in queste occasioni deve essere integrato dal Comandante dei Vigili del Fuoco ed eventualmente dal Sindaco e dal Comandante della Polizia Locale);
- alle Forze dell'Ordine (Presidi Territoriali delle Forze dell'Ordine e Polizia Locale).

Parallelamente alle misure di safety devono essere pianificati e gestiti a cura delle Forze dell'Ordine adeguati servizi di security così sintetizzati:

#### **Attività informativa**

#### **Puntuali sopralluoghi e mappatura dei sistemi di videosorveglianza**

#### **Sensibilizzazione delle attività di prevenzione**

#### **Predisposizione di servizi di vigilanza e osservazione**

#### **Protezione delle aree interessate**

#### **Individuazione di aree di rispetto e/o prefiltraggio, eventuale adozione di impedimenti fisici**

#### **Sensibilizzazione dell'organizzatore per mantenere l'attenzione sugli operatori**

In merito all'adozione di "impedimenti fisici" al transito dei veicoli nell'area della manifestazione, si ritiene che tale misura non possa essere posta a carico degli organizzatori.

A tale scopo potranno essere utilizzate transenne, new jersey, fioriere e veicoli istituzionali, tenuto conto della necessità di garantire un agevole deflusso delle persone e l'accesso ai mezzi di soccorso.

**"Senza il riscontro delle garanzie di safety e security mai ragioni di ordine pubblico possono consentire lo svolgimento di manifestazioni pubbliche".** Questa frase della Circolare Gabrielli può significare che non si possono effettuare manifestazioni solo per garantire l'ordine pubblico in assenza delle condizioni di sicurezza. Potrebbe essere il caso della mancanza del parere della Commissione di vigilanza per assenza di un componente o qualora le prescrizioni della medesima non siano state osservate e verificate prima dell'inizio dell'evento.

#### 4. PROCEDURA SPERIMENTALE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. gli Uffici comunali ricevono la richiesta/comunicazione/scia di manifestazione pubblica con allegati il programma degli eventi, la Tabella per la classificazione dei rischi, la Tabella sanitaria del 118, il Piano di emergenza e evacuazione, e l'eventuale Relazione del tecnico abilitato, **almeno 30 giorni prima** (ad eccezione della SCIA che ha effetto immediato);
2. le licenze ex artt. 68 e 69 del TULPS sono rilasciate previa comunicazione al Prefetto e devono essere sospese, annullate o revocate per motivata richiesta dello stesso ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. E' obbligo quindi inviare sempre la comunicazione preventiva anche per i casi di SCIA;
3. a seconda dell'organizzazione interna data da ciascun Comune, viene convocata una **riunione**, eventualmente supportata da un **sopralluogo** nell'area dell'evento, che coinvolge tutti gli uffici interessati (Polizia Amministrativa, Polizia Locale, Ufficio tecnico, ecc.) per esaminare la manifestazione, individuare le vulnerabilità oggettive e stabilire le misure di safety e security da approntarsi. In tale riunione possono eventualmente essere invitate le Forze dell'Ordine dei presidi territoriali.  
Nella sostanza si tratta di partire dalla Tabella di classificazione del rischio che rappresenta la prima valutazione fatta dagli organizzatori (**Allegato A**), corredata dal programma e dalle informazioni reperite dalle eventuali edizioni precedenti, per esaminare **il rischio oggettivo**, e cioè la probabilità di accadimento di un evento e la sua potenziale magnitudo. In prima istanza si fa riferimento al quadro normativo che regola l'attività della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (utile parametro anche per le manifestazioni dove non è prevista la sua attivazione). Nella riunione viene compilato un Modello (**Allegato B**) ad uso esclusivo degli Uffici, come traccia per esaminare le vulnerabilità di ogni singolo evento;
4. ulteriore vaglio circa le misure da adottarsi è effettuato dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, se convocata. La Commissione o il suo Presidente, cioè il Sindaco, qualora individui un "*quid pluris*" (elevazione del rischio), informa il Prefetto e quindi il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Quest'ultimo può impartire prescrizioni alla Commissione.

La procedura si conclude con il rilascio del titolo autorizzatorio ex artt. 68 e 69 del TULPS, qualora necessario, o con la notifica all'organizzatore delle prescrizioni ex art. 9 del TULPS, nel caso di presentazione di SCIA.

## **5. NORMATIVA di riferimento**

- TULPS R.D. 1931 n. 773;
- REGOLAMENTO del TULPS R.D. 1940 n. 635;
- Decreto Ministeriale del 18.03.1996;
- Decreto Ministeriale del 19.08.1996;
- Decreto Ministeriale del 10.03.1998;
- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.06.2017;
- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11991 del 20.07.2017;
- Circolare del Ministero dell'Interno del 28.07.2017, n. 11001/110 (1.0), con allegata al Circolare della Prefettura di Roma.

---

**Il presente documento è stato presentato e discusso nella riunione del 28 marzo 2018 presso la Prefettura di Torino, e nella riunione del 12 aprile 2018 presso la sede dell'Unione Montana Valle Susa con la presenza anche del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.**